



## **COMUNE di MALGRATE**

Via Agudio, 10  
23864 Malgrate (Lc)  
Tel. 0341 202000  
Fax 0341 202360  
E-Mail [info@comune.malgrate.lc.it](mailto:info@comune.malgrate.lc.it)  
Web: [www.comune.malgrate.lc.it](http://www.comune.malgrate.lc.it)

# **REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.11.2011  
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.01.2012 al 30.12.2012

## **TITOLO I - Norme generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti e il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche per il gioco lecito (sale da biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla ecc.), di seguito definite "sale giochi", nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti e il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 (bar, ristoranti, sale per il gioco lecito ecc.) e 88 (sale scommesse ) del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, per quanto non espressamente riservato alla competenza di altra autorità amministrativa.

### **Art. 2**

#### **Finalità ed obiettivi**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.773 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione (R.D. 6.5.1940 n. 635 e s.m.i.), nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare in tema di contingentamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono preordinate alla necessità di contemperare l'esercizio della libertà di iniziativa economica d'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione con le esigenze (di pari rango costituzionale) della collettività, riguardanti l'ordine pubblico, il diritto alla salute, il diritto al riposo, alla quiete pubblica, ovvero favorendo un'integrazione dei locali destinati a sale giochi con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale.

### **Art. 3**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 N.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 N. 635);
- b) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.), di seguito definita sala giochi, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici.
- c) giochi leciti: si considerano tali:
  1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
  2. gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 N. 640 e s.m.i.;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, che non consentono vincite in denaro ma prodotti di piccola oggettistica;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica (ad esempio videogiochi), che non distribuiscono premi.

d) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del T.U.L.P.S.;

e) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

f) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al d.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.);
- punti vendita gioco (art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 223/2006) aventi altra attività principale, rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto;

g) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

h) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a

magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;

- i) **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere approvato con L.R. N. 6 del 3 Febbraio 2010 e s.m.i.;
- j) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- k) **area separata:** area, risultante da planimetria depositata presso l' Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso, la permanenza o il passaggio di soggetti minori di 18 anni;
- l) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco del Comune di riferimento, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
- m) **tariffa del gioco:** il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- n) **area aperta al pubblico:** area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

#### **Art. 4**

##### **Inizio, variazioni e cessazione dell'attività**

- a) L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento ex art. 110 c.6 lett a) del T.U.L.P.S. e/o ex art. 110 c.7 del T.U.L.P.S. nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c) T.U.L.P.S (esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'Art. 86 o 88 del testo unico), sono subordinati a presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita S.C.I.A., utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo sportello unico delle attività produttive SUAP telematico;
- b) In caso di subingresso la S.C.I.A. deve essere presentata come al punto a) entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento desumibile dai atti, fino alla presentazione della segnalazione non può essere esercitata l'attività.  
Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data del decesso. Egli deve possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5.
- c) La cessazione dell'attività è soggetta a S.C.I.A. come ai punti precedenti da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell' evento.
- d) Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi già in possesso di altre licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, e all'art. 88 del T.U.L.P.S. la S.C.I.A. suddetta non è dovuta, in quanto tali licenze già consentono l'installazione di detti apparecchi; dovrà, tuttavia, essere comunicato il numero e la tipologia di questi ultimi ed eventuali successive variazioni.

## **Art. 5** **Requisiti morali**

Il titolare, tutti i soci nelle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art 4 comma 1 del presente regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e 71 del D.Lgs. 59/2010 e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia).

## **Art. 6** **Inefficacia e decadenza della segnalazione certificata inizio attività**

Le S.C.I.A. di cui al presente regolamento perdono efficacia qualora:

- a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perda i requisiti morali previsti;
- c) nei casi previsti al precedente art. 4

In tali casi l'Amministrazione adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'apertura della nuova attività è comunicata al Prefetto ed al Questore e può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli stessi.

L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della S.C.I.A..

## **Art. 7** **Documentazione da allegare alla S.C.I.A.**

a) La S.C.I.A. dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- autocertificazione attestante i requisiti morali del titolare, se impresa individuale, o dei componenti l'organo di amministrazione in caso di società;
- copia di valido documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
- dichiarazione resa dall'interessato in merito:
  - alla designazione della persona preposta all'attività e relativa accettazione;
  - alle misure adottate a tutela dei minori;
  - all'impegno a pubblicizzare, all'interno dei locali, gli effetti di assuefazione al gioco tramite l'apposizione di idonei avvisi;
  - al rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al successivo art. 10;
  - alla descrizione dell'attività comprendente il numero e tipo di apparecchi da installare;
  - all'ubicazione e capienza del locale, all'eventuale insegna dell'esercizio.

b) Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati:

- gli estremi del permesso di costruire e/o della denuncia di inizio attività e/o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che non siano state

apportate successive modifiche;

- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante la superficie complessiva, l'area interna destinata all'esercizio dell'attività e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, con lay out;

- dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia;

- certificato Prevenzione Incendi o dichiarazione di esenzione redatta da tecnico abilitato;

- certificato di staticità e collaudo dell'edificio;

- certificazione di agibilità;

- copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;

- dichiarazione di conformità al Piano di zonizzazione acustica comunale di un professionista abilitato nella materia specifica;

- documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

- autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento e tutte le norme vigenti in materia di giochi leciti;

## **Art. 8**

### **Trasferimento di sede**

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare quelle indicate al precedente articolo.

2. La S.C.I.A. per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura e, pertanto, segue lo stesso iter procedurale.

## **Art. 9**

### **Variazioni ed ampliamento di superficie**

1. La S.C.I.A. per variazione di superficie del locale destinato a sala giochi dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.

2. Tale S.C.I.A. dovrà essere completa di allegati, in conformità all'art. 7 del presente regolamento e subordinata, nel caso di ampliamento, alle condizioni previste nel regolamento stesso, in particolare quelle indicate al successivo art. 10.

3. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

## **Art. 10**

### **Prescrizioni di esercizio**

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco lecito;

2. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

3. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dai Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries) possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. da parte della locale Questura; tali apparecchi dovranno essere collocati in locale dotato di impianto di videosorveglianza e in area con accesso separato rispetto al locale dove sono

posti gli altri giochi oggetto della S.C.I.A.; dovrà, infine, essere comunicato il numero e la tipologia di questi ultimi ed eventuali successive variazioni.

5. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato su ciascun apparecchio e all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, luoghi di cura o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
6. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di "gioco d'azzardo".
7. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

## **TITOLO II - Sale Giochi**

### **Art. 11**

#### **Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di *segnalazione certificata di inizio di attività* nei modi e nei casi previsti all'art. 4.
2. Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una sala giochi ogni 5.000 residenti, comprendendovi quelle già esistenti.

### **Art. 12**

#### **Svolgimento dell'attività**

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.
2. L'utilizzo degli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni diciotto; pertanto tali apparecchi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate e inaccessibili ai minori di anni diciotto, qualora nella stessa sala giochi siano installati anche apparecchi previsti dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 5).

### **Art. 13**

#### **Zone vietate**

Non è ammessa l'apertura di sale giochi:

- a) nel perimetro territoriale individuato dalle zone urbanistiche omogenee "A" e "B" allegato sub a) al presente Regolamento, di cui forma parte integrante;
- b) entro la distanza di 300 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto compresi cimiteri, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (oratori, centri parrocchiali, case di cura, case di riposo ecc), parchi gioco pubblici, sedi operative di associazioni di volontariato, impianti sportivi. La suddetta distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve compreso tra l'accesso principale su pubblica via della sala giochi e gli accessi di ciascun edificio o luogo di cui al presente articolo.

### **Art. 14**

#### **Caratteristiche dei locali**

I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:

- a) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Leg. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) non essere ubicati in edifici condominiali che ospitano civili abitazioni e/o loro pertinenze e/o a questi confinanti, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
- c) i locali devono essere ubicati a piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq. 120 e non superiore a mq. 250.  
Per superficie netta s'intende quella costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, nonché dal vigente regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- d) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
- e) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e prevenzione incendi;
- f) garantire la conformità al Piano di zonizzazione acustica comunale;
- g) disporre di aree a parcheggio in misura definita dalle N.T.A. del P.R.G. vigente o del successivo strumento di governo del territorio;
- h) garantire l'assenza di comunicazione con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale.
- i) rispondere ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. N. 564/1992 e s.m.i. ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940;
- l) Nelle sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione della S.C.I.A. ove prevista.



## **Art. 15** **Orari**

L'orario delle sale giochi è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza per una fascia oraria compresa fra le ore 10.00 e le ore 24.00.

L'esercente dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di appositi cartelli, ben visibili, all'interno e all'esterno del locale.

### **TITOLO III - Apparecchi da trattenimento**

#### **Art. 16** **Installazione di apparecchi negli esercizi di cui agli artt. 86 commi 1 e 2** **E 88 del T.U.L.P.S.**

Negli esercizi pubblici già in possesso di "licenze" di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 (bar, birrerie, trattorie, pensioni, sale biliardo, circoli privati ecc..) ed 88 del T.U.L.P.S., (sale scommesse e similari) così come definiti nel precedente art. 3 punto f), è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.
- Sia data comunicazione del tipo e del numero di apparecchi installati, così come di qualsiasi successiva variazione, modifica o integrazione;
- Sia presentata copia della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.

#### **Art. 17** **Installazione di apparecchi nei locali di cui all'art. 86 comma 3 lettera c)** **del T.U.L.P.S. e variazioni**

(esercizi commerciali o pubblici, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente) ovvero in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati non autorizzati alla somministrazione

I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno dei locali disciplinati nel presente articolo, a condizione che:

- venga presentata S.C.I.A. con le modalità indicate all'art. 4.
- i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero Economia e Finanze e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti, nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

- il subingresso e ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società è subordinata a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività nei modi e nei casi previsti all'art. 4.

#### **TITOLO IV – Sanzioni – Norme transitorie e Finali**

##### **Art. 18 Sanzioni**

Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 100 a € 500, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.

##### **Art. 19 Norme transitorie**

Le disposizioni previste nel presente regolamento si applicano alle dichiarazioni di inizio attività relative alla nuova apertura, al trasferimento, alla variazione ed all'ampliamento di superficie di sala giochi. Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno rispettare le disposizioni dettate dall'art. 15 – ORARI, le relative autorizzazioni restano valide fino alla definitiva cessazione dell'attività.

##### **Art. 20 Norme finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.